

Traduzione¹

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell'Alta Savoia)

Conclusa il 18 settembre 1996

Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1997²

Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000

Entrata in vigore il 1° marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica francese,

desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell'Accordo del 27 settembre 1984³ relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell'Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall'altro, tra i termini n. 64 e n. 70, è rettificato, in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d'insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante⁴.

2. Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall'apposizione dei termini del confine rettificato.

Art. 2

1. A contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell'articolo 1:

- a) all'apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
- b) all'allestimento di tabelle, piani d'insieme e descrizioni del confine.

RS 0.132.349.18

¹ Dal testo originale francese (RO 2000 2385).

² RU 2000 2384

³ RS 0.725.141

⁴ Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

2. Terminati detti lavori, un verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d'insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l'approvazione da parte dei due Governi mediante scambio di note, il verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione.

3. I costi derivanti dalla modifica dell'apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraenti.

Art. 3

1. Il sedime dell'opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11641 m² come stabilito nel piano d'insieme allegato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione⁵.

2. I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell'opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.

Art. 4

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Mathias Krafft

Per il
Presidente della Repubblica francese:

Bernard Garcia

2236

⁵ Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.